

CONTENZIOSO

Trattazione delle udienze tributarie da remoto: missione impossibile

di **Andrea Ramoni, Luigi A. M. Rossi**



Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.L. 137/2020** (Decreto “Ristori”) che, all’[articolo 27](#), detta le regole per lo svolgimento delle udienze tributarie **fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica**.

Nota positiva (di colore) è rappresentata dall’autonomia che il processo tributario finalmente conquista nella normativa d’emergenza, al quale è dedicata una **previsione specifica nel testo di Legge**, a differenza di quanto accaduto con l’[articolo 83 del Decreto Cura Italia](#), che relegava la giustizia tributaria, al fianco di quella militare, ad un **comma di chiusura con rinvio**, in quanto compatibili, delle disposizioni ivi previste in ambito civile e penale.

La novella si inserisce in un **contesto di provvidenza** e dovrebbe essere intesa **a favore di contribuenti**, difensori, uffici e magistrati: tuttavia, **non è chiaro quale sia il ristoro che il Legislatore dell’emergenza ha inteso dare alla macchina della giustizia tributaria**, attese le **persistenti perplessità** già manifestate nello scorso mese di marzo quando, in coro con l’intera platea dei difensori tributari, si invocava **la tempestiva adozione delle misure atte a dare completamento al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria**, consentendo in modo regolare lo svolgimento delle udienze da remoto (si veda il contributo “[Sospensione delle udienze tributarie e sorti delle sentenze](#)”).

Tanto si imponeva (e tuttora si impone), attesa la specifica previsione ([articolo 16, comma 4, D.L. 119/2018](#)), pur richiamata dall’articolo in commento, che **contempla l’impiego di modalità di svolgimento delle udienze diverse da quelle tradizionali**, ma che necessitano di una **trasformazione informatica** delle aule di giustizia tributaria ancora lontana dal compiersi del tutto.

La spinta di ottimismo compiuta dal Legislatore pare non faccia i conti con la **realtà** dei fatti.

Quand'anche i **decreti dei presidenti delle Commissioni tributarie**, in considerazione delle limitazioni imposte dalle Autorità locali, **autorizzassero lo svolgimento delle udienze** (anche parzialmente) **da remoto**, le parti del processo si scontrerebbero con la **materiale impossibilità di tale celebrazione**, per cui le controversie, ai sensi del comma 2 *“passano in decisione sulla base degli atti”*, dovendosi dunque ritenere **private del tassello dell'oralità di cui la trattazione cartolare**, alternativamente proposta dalla norma, altro non rappresenta che un mero (e triste) surrogato.

Lo stesso **comma 2** fa salva però la possibilità, per il difensore, di **presentare quella che sembra essere una “istanza di insistenza” alla trattazione della pubblica udienza** *“da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della trattazione”*, che, in caso di inconciliabilità con il decreto autorizzativo della Commissione, dovrebbe comportare, inevitabilmente, il **rinvio dell'udienza a data successiva al 31 gennaio 2021**.

La **seconda parte del comma 2**, infine, precisa che, **in ipotesi di richiesta di discussione ed impossibilità di collegamento da remoto** (anche per inefficienza del sistema) la trattazione diviene esclusivamente **“scritta”**, con il solo **deposito di memorie (a 10 giorni) e repliche (a 5 giorni), con buona pace della “oralità” e dell’“insistenza”** alla discussione richiesta dalle parti.

Alla luce di quanto detto finora, e facendo una semplice fotografia della macchina della giustizia tributaria, il disposto del **comma 4** - secondo cui *“le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119”* - pare davvero una beffa conclusiva, in quanto tale norma si riferisce alle **udienze a distanza realizzate tramite “collegamento audiovisivo tra aula di udienza e luogo di domicilio indicato dal contribuente”** che tanto avrebbero dato (è il caso di dirlo) un po' di ristoro agli operatori in questi tempi densi di difficoltà e limitazioni, che ancora sembrano un lontano miraggio.

La richiesta della **partecipazione a distanza “formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo”** non si vede come possa, quindi, trovare accoglimento (mancando finanche i collegamenti alla rete in alcune aule delle Commissioni Tributarie, abitate da Giudici ancora sprovvisti della firma digitale).

In conclusione, possiamo certamente affermare che **la norma non tiene in alcun modo conto che il mancato esercizio di un diritto potestativo** - qual è quello della **oralità della trattazione**, imputabile ad una carenza del sistema - **viene pagato dal contribuente prima e dal suo difensore poi**.

Non da ultimo, allarma la possibilità, riservata ai **componenti dei collegi giudicanti** residenti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la Commissione di appartenenza, di **proporre richiesta di esonero dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio**: circostanza che avrà un sicuro impatto sul **ritardo dello smaltimento del carico delle controversie tributarie**.